



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2017

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Ambito soggettivo e oggettivo	3
Art. 3 - Effetti della definizione agevolata	3
Art. 4 – Procedura	3
Art. 5 - Servizi di ausilio per il debitore	4
Art. 6 - Momento di perfezionamento	4
Art. 7 – Decadenza	4
Art. 8 - Rapporti con le dilazioni in corso	4
Art. 9 - Giudizi pendenti	4
Art. 10 - Procedure di riscossione in corso	5
Art. 11 - Prescrizione e decadenza	5
Art. 12 - Modalità di pagamento	5
Art. 13 - Discarico di somme	5

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, in attuazione dell'articolo 6 ter del Decreto Legge n. 193 del 22.10.2016, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 225 del 01.12.2016, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto n. 639 del 14.04.1910, notificate fino al 31 dicembre 2016.

A tale fine, si considerano le ingiunzioni spedite entro la medesima data, anche se ricevute oltre il 31 dicembre 2016.

Art. 2 - Ambito soggettivo e oggettivo

Possono avvalersi della definizione agevolata tutti i debitori ai quali siano state notificate le ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 1, compresi i soggetti che hanno dilazioni di pagamento in corso o decadute.

Rientrano nella definizione agevolata tutte le entrate tributarie ed extratributarie dell'Ente Locale riscuotibili con ingiunzione di pagamento, ad eccezione delle entrate di cui all'articolo 6, comma 10, del Decreto Legge n. 193 del 22.10.2016.

In caso di ingiunzione di pagamento contenente una pluralità di partite di debito, non è ammessa la definizione agevolata della singola partita.

Art. 3 - Effetti della definizione agevolata

Per effetto della definizione agevolata non sono dovute le somme a titolo di sanzione.

Le somme già pagate a titolo di sanzione non sono ammesse in deduzione dall'importo derivante dalla definizione agevolata.

Restano dovute le somme addebitate a titolo di sorte capitale, interessi, spesa di notifica dell'ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.

In caso di definizione agevolata delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992, è dovuto l'importo della sanzione, oltre alle spese di notifica dell'ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata. Sono pertanto esclusi gli interessi, compreso quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge n. 689 del 24.11.1981.

Art. 4 - Procedura

Per chiedere la definizione agevolata, il debitore deve presentare istanza, redatta su modulo messo a disposizione dal Concessionario, entro e non oltre il 31 marzo 2017.

Entro il 31 maggio 2017 il Concessionario della riscossione trasmette al debitore la comunicazione contenente l'importo da versare, nel numero delle rate indicate nell'istanza e secondo la regolamentazione comunale, ovvero il rigetto motivato dell'istanza di definizione agevolata.

La scadenza della prima o unica rata è fissata al giorno 30 giugno 2017.

In caso di somme superiori ad € 500,00, è possibile scegliere il pagamento in un massimo di 5 rate di pari importo, scadenti alla fine dei mesi di giugno, settembre e novembre 2017 e dei mesi di gennaio e marzo 2018. In tal caso, sono dovuti gli interessi di dilazione pari al saggio legale.

Art. 5 - Servizi di ausilio per il debitore

Il Concessionario della riscossione, al fine di facilitare gli adempimenti previsti nel presente Regolamento, invia ai debitori una comunicazione per posta ordinaria contenente una informativa sulla definizione agevolata nonché l'invito ad aderire alla stessa, con allegati l'istanza di adesione e il modulo di pagamento precompilati. Nel caso di mancato invio o di mancata ricezione nei termini della comunicazione di cui al presente articolo, il contribuente non è esentato dalla obbligatorietà della istanza di adesione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, da presentarsi entro il 31 marzo 2017.

Il Concessionario della riscossione mette a disposizione dei soggetti interessati i dati rilevanti ai fini della definizione agevolata attraverso la consultazione dell'area dedicata del proprio sito e servizi di call center dedicati.

Art. 6 - Momento di perfezionamento

La manifestazione di volontà dell'adesione alla definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo della prima o unica rata.

Art. 7 - Decadenza

La definizione agevolata decade in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una qualsiasi delle rate successive alla prima.

In tal caso, il Concessionario della riscossione procede al recupero coattivo dell'intero importo del debito originario, al netto delle somme versate dal debitore.

Art. 8 - Rapporti con le dilazioni in corso

Per i debiti oggetto di dilazioni in essere al primo gennaio 2017, inclusi nell'istanza di definizione, sono sospesi i termini di pagamento delle rate in scadenza tra il primo febbraio 2017 e il 30 giugno 2017.

Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata comporta la revoca della dilazione in essere al primo gennaio 2017.

Art. 9 - Giudizi pendenti

Con il perfezionamento della definizione agevolata, il debitore si obbliga a rinunciare ai giudizi in corso aventi ad oggetto le partite definite, con la presentazione di una istanza di cessazione della materia del contendere e conseguente integrale compensazione delle spese di lite.

Art. 10 - Procedure di riscossione in corso

Con la presentazione dell'istanza non possono essere avviate nuove attività esecutive e quelle in corso non possono proseguire.

Con la presentazione dell'istanza non possono essere iscritti fermi amministrativi e ipoteche; restano salvi quelli già iscritti.

Art. 11 - Prescrizione e decadenza

I termini di prescrizione e decadenza collegati al recupero delle somme oggetto della definizione agevolata sono sospesi con la presentazione dell'istanza. I termini suddetti riprendono a decorrere a partire dal primo gennaio 2019.

Art. 12 - Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione agevolata si effettua mediante bonifico sul conto corrente dedicato, versamenti diretti, domiciliazioni bancarie, carte di credito. È escluso il pagamento con il modello F24.

Art. 13 - Discarico di somme

Il Concessionario della riscossione, entro il 31 dicembre 2018, effettua il discarico delle somme oggetto della definizione agevolata, e ne dà rendicontazione al Comune.